Tribunale Ordinario di Pistoia

SEZIONE LAVORO

N. R.G. 80/2023

ORDINANZA

Il giudice del lavoro, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

tra

XXXXXXXXXX, con l'avv. Michele Mensi e l'avv. XXXXXXXXXXXXXX

PARTE RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA di PISTOIA, con i funzionari XXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXX

PARTE RESISTENTE

All'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTI gli atti;

LETTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa con la quale il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Pistoia di "(..) - accertare l'illegittimità della graduatoria pubblicata dall'USP Pistoia per l'aggiornamento delle GPS il 1 agosto 2022 con decreto (m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO-UFFICIALEU.0002495.01-08-2022 del 1-8-22) nella parte in cui attribuisce il punteggio pari a 15 punti per la c.d.c. XXX e 23 punti per la c.d.c. XXXXX omettendo la valutazione degli ulteriori titoli culturali dichiarati come premessa, con la conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario ai sensidell'art. 63 T.U. pubblico impiego. - Con vittoria di spese di lite";

LETTA la memoria di costituzione di parte resistente con la quale sono state eccepite, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di integrazione del contraddittorio; nel merito, l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

RITENUTA, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. Sussiste, invero, la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda giudiziale del ricorrente specificamente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto che lo stesso scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (**Cass. sez. un. 8098/2020**);

RITENUTA, altresì, l'infondatezza della censura di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, non avendo la resistente assolto all'onere, sulla medesima gravante, di indicare specificamente i litisconsorti pretermessi nonché di dimostrare i motivi per i quali risulta necessaria l'integrazione (cfr. **Cass.5679/2020**);

OSSERVATO, passando al merito del ricorso, che, in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del *periculum in mora* costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti. (si veda, *ex plurimis*, **Tribunale Milano, 28.2.1996; Tribunale Bari sez. lav., 4.10.2016**);

RITENUTO che il ricorso è fondato in quanto sussistono sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*;

RILEVATO che, in punto di fatto, sono documentali e/o incontroversi, in quanto *ex adverso* non specificamente contestati, i fatti dedotti in ricorso di seguito riportati: **a)** in data 6.5.2022 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza n. 112 a mezzo della quale sono state disciplinate le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co. 6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; **b)** il ricorrente ha presentato istanza di inserimento in modalità telematica, ai sensi dell'art. 7 co. 2 della suddetta ordinanza e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, chiedendo di essere inserito per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado per la classe di concorso B003 (laboratorio di fisica) indicando per mero errore materiale la I fascia; ha chiesto altresì l'aggiornamento della propria posizione per la II fascia delle GPS, classe di concorso XX (lab. di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) nonché per la classe di concorso XXXX (lab. di servizi di ricettività alberghiera), e per le classi di concorso XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX); c) il ricorrente, dopo aver inserito i titoli di accesso per le rispettive classi di concorso, nella sez. dedicata ai "titoli ulteriori rispetto a quello di accesso – punto B", ha dichiarato il conseguimento del CLIL (corso di perfezionamento annuale post diploma) avvenuto il XXXXXXXX presso XXXXXXXXXX, nonché il conseguimento della certificazione linguistica di inglese – livello C1; **d)** nella tabella in allegato all'ordinanza ministeriale i predetti titoli sono valutati complessivamente pari a 7 punti. In particolare, la certificazione CLIL è valutata 3 punti mentre la certificazione linguistica di inglese livello C1 è valutata 4 punti; **e)** in data XXXX 2022, con decreto prot. n. 2495, l'USP di Pistoia ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze. Nell'elenco dei candidati inseriti nella II fascia per l'insegnamento nella scuola secondaria, il ricorrente risultava inserito il ricorrente con attribuzione del punteggio pari a 15

punti per la classe di concorso XXXXX e 23 punti per la classe di concorso XXXXX. In particolare, nella colonna n. 11, dedicata alla valutazione dei titoli culturali risultavano accreditati solamente n.2 punti, in virtù delle certificazioni informatiche dichiarate (PEKIT, TABLET, LIM e EIPASS) valutate pari a 0,5 punti ciascuna, mentre non risultavano accreditati le certificazioni linguistiche per il conseguimento del livello C1 e il perfezionamento della metodologia CLIL. Il ricorrente, inoltre, non risultava inserito nella II fascia per la classe di concorso XXXXX; f) il ricorrente ha proposto istanza di rettifica in autotutela e quindi reclamo invocando l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/90, senza alcun esito;

RILEVATO che, in diritto, a sostegno della affermata illegittimità della condotta della resistente consistita nella mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di sette punti per le classi concorso XXXX e XXXXXXXXX II fascia, il ricorrente invoca l'omessa doverosa applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 co. 1 lett. b L. 241/1990;

RILEVATO che, nelle specie, è documentale e pacifica tra le parti la circostanza che l'Amministrazione non ha assegnato al candidato i punti spettanti per il CLIL e per la Certificazione C1 per quanto attiene le cdc XXXX e XXXXXX II fascia, in quanto il sig. XXXXXX ha inserito i detti titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso all'interno della tabella 5, relativa alla I fascia ITP, anziché nella tabella 6, relativa alla II fascia ITP (cfr. pagg. 7 e 8 della domanda di inserimento GPS – **doc. 2 resistente**),

RILEVATO che, sulla base dei fatti pacifici sopra richiamati e della documentazione prodotta, risulta che, all'interno della domanda *on line*, il ricorrente abbia comunque dichiarato di possedere i detti ulteriori titoli utili ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di sette punti (pacificamente posseduti dall'istante), sebbene i relativi dati siano stati inseriti in campi non corretti. Invero, proprio perché la domanda era unica, l'indicazione dei titoli necessari all'aumento del punteggio per le classi di concorso xxxxx e xxxxxxxx di seconda fascia, unica per la quale ha titolo all'accesso, e non per la classe di concorso xxxxxxxxx di prima fascia, per la quale pacificamente non possiede l'abilitazione necessaria (cfr. **memoria di costituzione M.I. pag. 6**), integra la fattispecie di un'indicazione presente ma non perfettamente regolare o completa e non quella di integrale omissione (si v. in senso analogo **Tribunale Roma, 27.4.2023, n.4284**);

RITENUTO che l'erroneo inserimento dei titoli ulteriori all'interno della corretta sezione nella domanda presentata *on line* era agevolmente riscontrabile dall'U.S.P., se non d'ufficio al momento della valutazione prevista dall'art. 8 O.M., quantomeno a seguito della istanza di rettifica in autotutela avanzata dal ricorrente successivamente alla pubblicazione della graduatoria o del reclamo con richiesta di applicazione dell'istituto del ricorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/1990, e quindi imponeva la corrispondente rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria secondo i criteri previsti nelle tabelle allegate all'Ordinanza. Invero, la rettifica del punteggio su istanza del soggetto interessato e

previo confronto con i dati in possesso dell'amministrazione scolastica discende dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, **la pubblica amministrazione deve concedereil soccorso istruttorio** volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. In particolare, l'Amministrazione, in virtù della richiamata disciplina di settore, ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili, come nel caso di specie (si v. in senso analogo **Tribunale Foggia 22.6.2023 n. 2221**);

RITENUTO che, pertanto, secondo un giudizio di verosimiglianza propria di questa fase sommaria del giudizio, il ricorrente ha diritto alla attribuzione del punteggio invocato ;

RITENUTO altresì integrato il requisito del *periculum in mora* in quanto, durante il tempo occorrente per ottenere una pronuncia favorevole in via ordinaria, l'attribuzione al ricorrente di un punteggio inferiore a quello dovuto nella GPS è senz'altro in grado di arrecare gravi conseguenze a livello professionale ed economico, derivanti dal mancato conferimento di incarichi annuali nel periodo di vigenza delle graduatorie nell'anno scolastico appena iniziato. Sussiste pertanto il pregiudizio imminente e irreparabile;

RITENUTO, pertanto, che la domanda proposta in via cautelare merita accoglimento;

RITENUTO che le spese di lite di questa fase vanno liquidate unitamente al merito;

P.Q.M.

1. accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto,

2. dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione di ulteriori sette punti, in virtù dei titoli ulteriori posseduti, nella graduatoria per l'aggiornamento delle GPS, pubblicata dall'U.S.P. Pistoia con decreto prot. n. 2495 del 1.8.2022, relativamente alle classi di concorso xx e xxxxx, seconda fascia;

3. Spese al merito.

Si comunichi.

08/09/2023

Il Giudice

xxxxxxxxx